



COMUNE DI SILANUS

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 23/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.

L'anno duemilaventicinque addì ventitre del mese di Aprile alle ore 12:00, AULA CONSILIARE, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, si è riunito in sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
ARCA GIAN PIETRO	SI
MORITTU RITA	NO
MADEDDU FRANCESCA	SI
CUCCUI GIUSEPPE MICHELE	NO
VIRDE ANGELA MARIA	SI
COCCO GIOVANNA ANTONIA	SI
PINNA MICHELINO	SI
ARCA GIOVANNA ANTONIA	SI
SUSSARELLU MARIO	SI
MURA ANDREA	SI
NINU FRANCO	SI
FADDA NINO	NO
NIEDDU MARIA ANTONIETTA	SI

Presenti n° 10 Assenti n° 3

Partecipa il Segretario Comunale D.SSA EMANUELA STAVOLE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente SINDACO ARCA GIAN PIETRO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Illustra l'argomento la dipendente comunale D.ssa Donatella Cherchi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

VISTO l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

CONSIDERATO che:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che:

- 📄 con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR**);
- 📄 con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2**), introducendo rilevanti novità quali:
 - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
 - un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
 - una eventuale revisione *infra*-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
 - con la Delibera 389 del 03/08/2023, l'Autorità ARERA ha introdotto nuove regole sulla disciplina sull'aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR-2, a modificazione ed integrazione della Delibera 363/2021;

VISTI:

- 🕒 l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- 🕒 l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- 🕒 l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-*quinquies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), che determina termini speciali rispetto a quelli generali sopra richiamati ai fini dell'approvazione delle disposizioni in materia TARI: *"a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 24/04/2024 avente ad oggetto *“Validazione del Piano Economico e Finanziario (PEF TARI) della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2024-2025 secondo il MTR-2 allegato alla delibera Arera 363/2021 e aggiornato con Deliberazione ARERA 389/2023”*, con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da coprire con la tariffa della Tassa Rifiuti per il biennio 2024-2025 del MTR-2;

RICHIAMATO l'art. 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021, secondo cui *“al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2”*;

VERIFICATO CHE non si è reso necessario provvedere alla revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria già programmata per l'annualità corrente, per cui il piano tariffario della TARI in approvazione alla presente deliberazione riguarda la copertura integrale dei costi già validati con Delibera di Consiglio sopra citata e trasmessi ad ARERA, per cui si rimanda al rispettivo schema di PEF pluriennale 2024-2025 approvato secondo il MTR-2 tramite Deliberazione del Consiglio Comunale sopra citata;

VISTO il regolamento comunale che disciplina la TARI;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fissi e variabili fra utenze domestiche e utenze non domestiche, tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene all'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

RICHIAMATO il dettaglio sulla scelta dei coefficienti attributivi alle tipologie di utenze domestiche e non domestiche in ottemperanza al DPR 158/1999, come riepilogato dall'allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che:

- ⌚ ai sensi del D.Lgs. 504/92, art. 19, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'addizionale provinciale, che ad oggi è determinato nella misura pari al 5% del tributo;
- ⌚ ai sensi della Deliberazione ARERA n. 386/2023, dal 1° gennaio 2024, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dalle due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1a, nella misura di 0,10

euro/utenza), sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi (UR2a, nella misura di 1,5 euro/utenza). Tali componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;

RICHIAMATO il DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025, in vigore dal 28 marzo 2025, individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, denominato «bonus sociale per i rifiuti»;

CONSIDERATO che le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al succitato decreto;

RICHIAMATA la Deliberazione ARERA n. 133/2025 istitutiva della componente perequativa UR3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa per il primo periodo di applicazione in 6 euro/utenza per anno;

PRESO ATTO che la Deliberazione ARERA n. 133/2025 ha avviato il procedimento di concerto con le istituzioni di riferimento (ANCI, INPS, Garante Privacy) ai fini dell'implementazione dei sistemi e la disciplina delle procedure che consentano ai Gestori delle tariffe TARI l'accesso agli elenchi dei soggetti beneficiari del bonus rifiuti, che, si ribadisce, va riconosciuto automaticamente applicando già a partire dalla TARI 2025 lo sconto del 25%. Le disposizioni sopravvenute avranno i propri diretti effetti al momento della riscossione della tassa rifiuti per l'anno corrente;

CONSIDERATO che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2025, in virtù di quanto previsto dalle succitate disposizioni normative;

VISTO l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

DATO ATTO che l'art.30 c. 2 del regolamento comunale sulla TARI dispone che la riscossione della stessa viene effettuata in tre rate aventi scadenza il :

- a. 31.07.2025 (prima rata di acconto e rata unica);
- c. 31.10.2025 (seconda rata di acconto);
- d. 15.12.2025 (terza rata di conguaglio);

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 20 luglio 2021 indicante le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

CONSIDERATO il parere del Revisore Unico dei Conti;

Si passa alla votazione che dà il seguente risultato:

- Favorevoli n. 9 – Contrari n. 0 – Astenuti n. 1 (Madeddu)

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

- 1.** Di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2025, come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
- 2.** Di dare atto che l'art.30 c. 2 del regolamento comunale sulla TARI dispone che la riscossione della stessa viene effettuata in tre rate aventi scadenza il :
 - a. 31.07.2025 (prima rata di acconto e rata unica);
 - c. 31.10.2025 (seconda rata di acconto);
 - d. 15.12.2025 (terza rata di conguaglio);
- 3.** Di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, con l'aliquota del 5% come deliberata dalla Provincia territorialmente competente;
- 4.** Di dare atto che, come previsto dalla delibera Arera 386/2023, dal 1° gennaio 2024, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica l'incremento dato dalle due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la

copertura dei costi derivanti sia dalle attività di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1,a, nella misura di 0,10 euro/utenza), sia per la copertura dei costi emersi a seguito di eventi calamitosi (UR2,a, nella misura di 1,5 euro/utenza). Tali componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza

5. Di dare atto che, come previsto dalla delibera Arera 386/2023 integrata dalla Deliberazione n. 133/2025, dal 1° gennaio 2025, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica l'incremento dato dalla componente perequativa applicabile a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, come istituito dal DPCM n. 24 del 21 gennaio 2025, in vigore dal 28 marzo 2025, che individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, denominato «bonus sociale per i rifiuti». Le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al succitato decreto. Alla data di adozione della presente deliberazione, non è ancora stato emesso il provvedimento attuativo da parte dell'Autorità competente e, pertanto, le disposizioni sopravvenute avranno i propri diretti effetti al momento della riscossione della tassa rifiuti per l'anno corrente
6. Di pubblicare la presente Delibera sul portale del Federalismo Fiscale, in quanto, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conformemente alle specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'Allegato A del Decreto MEF del 20 luglio 2021;
7. Di dichiarare con la seguente votazione: n. 9 voti favorevoli, 0 contrari e n. 1 astenuto (Madeddu) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

La seduta si chiude alle ore 12:15.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 280 del 09/04/2025 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio SORO MONICA in data 09/04/2025

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 280 del 09/04/2025 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Responsabile del Servizio SORO MONICA in data 09/04/2025.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

SINDACO ARCA GIAN PIETRO

Il Segretario Comunale

D.SSA EMANUELA STAVOLE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 295

Il 23/04/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 15 del 23/04/2025 con oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da D.SSA EMANUELA STAVOLE il 23/04/2025.